

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. – PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 396 del 12/12/2017

Oggetto: AUTORIZZATI NELLA ZONA SOSTA CON DISCO ORARIO – ESTENSIONE A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- sono pervenute all'Ente richieste da parte di cittadini residenti nelle Zona di sosta con disco orario finalizzate all'ottenimento di permessi di parcheggio (c.d. pass grigio) riferiti a ciclomotori e motoveicoli, in luogo degli autoveicoli;

- l'attuale normativa vigente in tema di autorizzazioni alla sosta per i residenti nelle Zone di sosta con disco orario, contenuta nell'Ordinanza Sindacale n. 323 del 25.6.2015, prevede il rilascio di un contrassegno di colore grigio (c.d. pass grigio) a ciascun nucleo familiare residente con l'indicazione di una sola targa, senza specificazione se si tratti di autoveicolo o ciclomotore/motoveicolo;

- appare pertanto necessario specificare il contenuto della norma citata;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 14.2.2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in applicazione delle norme del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state delimitate Aree Pedonali, Zone a Traffico Limitato, Zone di Sosta con disco orario e Zone di Sosta a pagamento nelle aree cittadine mediante un provvedimento di riordino, apportando modifiche ed integrazioni, di quanto contenuto in precedenti delibere e ordinanze sindacali in materia e di adeguamento delle disposizioni medesime alle mutate esigenze del traffico urbano;

- l'Ordinanza Sindacale n. 664 del 1.12.2014 con la quale sono state disciplinate, tra le altre, le Aree Pedonali, le Zone a Traffico Limitato, le Zone di Sosta con disco orario e le Zone di Sosta a pagamento nelle

aree cittadine:

- l'Ordinanza Sindacale n. 323 del 25.6.2015 con la quale è stata aggiornata la disciplina delle Aree Pedonali, delle Zone a Traffico Limitato, delle Zone di Sosta con disco orario e dei Parcheggi a pagamento e nella quale, in riferimento alle Zone di Sosta con disco orario, sono stati autorizzati alla sosta senza obbligo di disco orario i residenti mediante contrassegno di colore grigio, rilasciato al nucleo familiare, con l'indicazione di una sola targa;

Visti:

- l'art. 6, commi 4 lett. b) e 5, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) secondo cui l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

- l'art. 7, comma 1 lett. A), del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) che attribuisce la facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 comma

4 dello stesso decreto legislativo;

- l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) che consente ai Comuni di provvedere a delimitare zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico; nonché il comma 11 del medesimo articolo che autorizza i Comuni, nelle zone di rilevanza urbanistica, a riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito o oneroso;

- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 contenente il regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
 - la Sentenza della Corte di Cassazione n. 13885/2010;

per quanto in premessa,

ORDINA

che nella ZONA SOSTA CON DISCO ORARIO, come individuata nell'Ordinanza n. 323 del 25.6.2015, siano autorizzati alla sosta i residenti, senza obbligo di esporre il disco orario, mediante un contrassegno di colore grigio, rilasciato al nucleo familiare, con l'indicazione di una sola targa riferita a autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo, precisando che i ciclomotori e i motoveicoli non sono autorizzati a parcheggiare, ove presenti, negli stalli di sosta delle autovetture.

Resta fermo tutto quanto nel resto disciplinato nell'Ordinanza n. 323 del 25.6.2015.

DISPONE

LA DIVULGAZIONE della presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;

LA TRASMISSIONE della presente Ordinanza per mezzo posta certificata a:

- Settore Manutenzioni;
- Comando di Polizia Municipale;
- URP:
- S.E. Prefetto di Pescara;
- Questore di Pescara;
- Comando C.C. di Pescara;
- Comando Guardia di Finanza;
- Comando Guardia Forestale di Pescara;
- Comando Polizia Penitenziaria di Pescara;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
- Capitaneria di Porto;
- Servizio 118;
- Croce Rossa;
- Misericordia;
- G.T.M.;
- T.U.A.;
- A.C.A.;
- Soc. Pescara Gas;
- Soc. ATTIVA;
- Soc. PESCARA PARCHEGGI.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- ➤ al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- > al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Pescara, lì 12/12/2017

O PESCA CO

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano ROSSI